

ALLEGATO “COMUNICAZIONE RECUPERO RIFIUTI ex art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL DPR N.59/2013 – DITTA PADANA RECUPERI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN GAZZUOLO (MN), VIA CURIEL N.24 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI GAZZUOLO (MN), VIA I MAGGIO n.5.

Comunicazione di inizio attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art.216 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.

La Ditta PADANA RECUPERI S.R.L. è autorizzata in procedura semplificata a proseguire l’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - operazioni R13 e R3, ai sensi dell’art.216 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.M. 05/02/98 e smi, come meglio specificato nella tabella sotto riportata.

Con l’Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta PADANA RECUPERI S.R.L. per l’impianto sito in Gazzuolo in Via I Maggio n.5:

- a) viene aggiornata l’iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti della Provincia di Mantova con la numerazione del presente Atto Dirigenziale;
- b) vengono svolte le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie del D.M. 05/02/98 e smi e del DM 188/2020 come sotto dettagliato:

OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E SUCCESSIVO RECUPERO

TIPOLOGIA	CER/ERR	R13 Stoccaggio istantaneo massimo		R3 quantità massima autorizzata (ton/anno)
		mc	ton	
1.1	150101 – 150105 - 150106 - 200101	430	300	1.000 (DM 188/2020)

Fatti salvi i limiti autorizzativi inerenti l’operazione di **recupero R3** sopra indicata, si evidenzia che la **potenzialità giornaliera dell’impianto**, così come documentato dalla Ditta, **è pari a 9.6 ton/g** e pertanto **escluso** dall’obbligo di adozione della procedura di **verifica di assoggettabilità alla VIA**, di cui all’All. IV alla parte II del D.lgs 152/06 e smi.

OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA

TIPOLOGIA	CER/ERR	R13 Stoccaggio istantaneo massimo (mc)		R13 quantità massima autorizzata (ton/anno)
		mc	ton	
2.1	101112 – 150107 – 160120 - 170202 – 191205	150	300	3.000
3.1	100210 – 120101 – 150104 - 160117 - 170405 - 190102 190118 – 191202	160	500	7.000
3.2	110501 – 110599 – 120103 - 150104 – 170401 – 170402 - 170407 – 191002 -191203	50	100	2000
6.1	150102 – 170203 – 191204	600	300	3.000
9.1	030101 – 030105 – 030199 - 150103 – 170201 – 191207 - 200138	150	60	1.500

Descrizione dell'impianto

L'impianto è ubicato sul F.14 mapp.408 e 410 del Comune di Gazzuolo (MN) per una superficie totale di 5.421 mq., recintato con cancello di accesso per i mezzi e accesso pedonale, dotato di filare verde di cipressi su tutti i lati tranne quello nord; sul lato est è presente un'area verde con piantumazione arborea con varietà vegetali autoctone.

L'attività di messa in riserva e recupero viene svolta all'interno di un capannone prefabbricato in cemento armato, avente una superficie di circa 3.067 mq. pavimentata con c.a. impermeabile, dotato di n.1 portone di accesso sul lato nord per il passaggio dei veicoli, con box prefabbricato ad uso uffici/servizi igienici all'esterno del capannone sul lato Est. L'impianto non è dotato di pesa; per la pesatura dei carichi in ingresso ed uscita la Ditta dichiara che utilizzerà la pesa dell'impianto di proprietà in zona ubicato in via Renzetta n.1, sempre nel comune di Gazzuolo, già autorizzato al trattamento rifiuti.

L'area esterna attigua al capannone, utilizzata per il solo transito dei mezzi, è pavimentata ed è dotata di pendenza per il convogliamento delle acque meteoriche alle caditoie ed alle griglie collegate alla fognatura comunale; nel perimetro dell'impianto è compresa un'area verde, quindi non pavimentata, non utilizzata per l'attività di cui si tratta.

L'attività della PADANA RECUPERI S.R.L. consiste:

- nella messa in riserva (R13) e nel recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi del DM 188/2020, costituiti principalmente da carta/cartone/prodotti di carta/poliaccoppiati/imballaggi cartacei da sottoporre ad operazioni di cernita, selezione e riduzione volumetrica per la produzione materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (ex-MPS) conformi alle caratteristiche del punto a) dell'All.1 del DM 188/2020 – Tipologia 1.1;

- nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da vetro/rottami vetrosi/imballaggi di vetro da conferirsi nell'industria vetraria o impianti per la produzione di materie prime seconde per l'industria vetraria - Tipologia 2.1;
- nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da rottami ferrosi/acciaio/ghisa da conferirsi negli impianti metallurgici, chimici o impianti per la produzione di materie prime seconde per l'industria metallurgica - Tipologia 3.1;
- nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da rottami non ferrosi e loro leghe da conferirsi negli impianti metallurgici, chimici o impianti per la produzione di materie prime seconde per l'industria metallurgica -- Tipologia 3.2;
- nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da plastica/ imballaggi usati in plastica (anche per liquidi ed esclusione di quelli per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici) da conferirsi negli impianti per la produzione di materie prime seconde per l'industria della plastica e industria della plastica - Tipologia 6.1;
- nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da legno/sughero/imballaggi di legno da conferirsi negli impianti di recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria, recupero nell'industria cartaria, recupero nell'industria del pannello di legno - Tipologia 9.1;

Tutte le aree interne interessate dalle attività e viabilità interna della Ditta sono distinte tra loro tramite l'uso di segnaletica orizzontale.

Area di conferimento

Il conferimento dei rifiuti avviene nell'apposita area denominata '*Settore di conferimento*', all'interno del capannone pavimentato; tale area di conferimento ha una superficie di 15 mq. ed è dotata di pendenza verso un pozzetto cieco di 1 mc. di raccolta degli eventuali liquidi percolanti che, come dichiarato dalla Ditta all'occorrenza verranno smaltiti come rifiuti pericolosi tramite soggetto terzo debitamente autorizzato.

L'area è indentificata da:

- "Area 10" di mq. 15.

Per i rifiuti cartacei di carta e cartone di cui alla Tipologia 1.1 del DM 05/02/1998, l'accettazione degli stessi in ingresso impianto è subordinata all'esecuzione, da parte della Ditta, delle verifiche previste dall'All.1 del DM 188/2020.

Rifiuti ritirati identificati da EER a specchio

I rifiuti con codici EER specchio sono verificati ad ogni ricezione presso l'impianto, in attesa degli esiti analitici i rifiuti stessi saranno depositati nell'area:

- "Area 13" di mq 17.5 con capacità di stoccaggio in cumuli di 25 mc pari 25 t

La Ditta ha inviato *“PROTOCOLLO DIGESTIONE RIFIUTI” relativo alle modalità di accettazione e procedure di verifica analitica dei rifiuti ritirati sia con EER a specchio*, acquista agli atti e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I referti analitici derivanti dalla caratterizzazione dei rifiuti aventi EER a specchio dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli Enti di controllo e dovrà essere sempre possibile associarli ai conferimenti in ingresso.

Aree messa in riserva di rifiuti

Le aree utilizzate per la messa in riserva (R13) dei rifiuti, all'interno del capannone pavimentato, sono distinte in:

- Stoccaggio esclusivo dei rifiuti in cumuli appartenenti alla tipologia 1.1 per un totale di mq. 453 per uno stoccaggio massimo di 430 mc pari a 300 t ulteriormente suddiviso nelle seguenti aree:

- “Area 1” di mq. 115;
- “Area 2” di mq. 196;
- “Area 3” di mq. 142;

- “Area 9” di mq. 123 per la tipologia 2.1 in cumuli per un massimo di 150 mc pari a 300 t;

- “Area 6” di mq. 121 per la tipologia 3.1 in cumuli per un massimo di 160 mc pari a 500 t;

- “Area 5” di mq. 103 per la tipologia 3.2 in cumuli per un massimo di 50 mc pari a 100 t;

- “Area 8” di mq. 202 per la tipologia 6.1 in cumuli per un massimo di 600 mc pari a 300 t;

- “Area 7” di mq. 168 per la tipologia 9.1 in cumuli per un massimo di 150 mc pari a 60 t;

per un totale di mq. 717 per la messa in riserva.

Per la gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti, la Ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019, prot.0001121.

Aree di recupero dei rifiuti

L'area utilizzata per le attività di recupero di materia dei rifiuti, all'interno del capannone pavimentato, è indentificata dall'area:

- “Area 12” di mq. 422 dotata di pressa fissa e nastro di carico automatico.

Attività R3 di recupero di rifiuti non pericolosi

L'attività di recupero è svolta unicamente sulla tipologia di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.: *“Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi*

poliaccoppiati, anche di imballaggi” adottando le procedure previste dal DM 188/2020 recante ad oggetto “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Nello specifico, l'attività di recupero consiste nella messa in riserva di rifiuti R13 e successiva operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta provenienti da attività produttive, raccolta differenziata di RU, ecc., per l'ottenimento di carta e cartone recuperati conformi a quanto indicato al punto a) dell'All. 1 del DM 188/2020.

L'attività di recupero di carta e cartone in conformità al DM 188/2020 è subordinata al mantenimento per l'impianto di almeno una delle certificazioni tra UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 o regolamento (CE) n. 1221/2009 “EMAS” che contenga quanto prescritto all'art. 6 del DM 188/2020. Il mancato aggiornamento di una delle suddette certificazioni comporterà la perdita di efficacia del titolo abilitativo relativo all'effettuazione del recupero (R3) di carta e cartone come previsto dal DM 188/2020.

In allegato al presente provvedimento si allega la certificazione ISO9001 n.IT21-29906° del 24/02/2022, e scadenza 23/02/2025, rilasciata dal Certificatore AXE Register di Saronno (VA).

Ogni aggiornamento, o nuovo rilascio, di una o più certificazioni tra UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 o regolamento (CE) n. 1221/2009 “EMAS”, e che contenga quanto prescritto all'art. 6 del DM 188/2020, dovrà essere inviata, entro 30 giorni alla Provincia di Mantova, all'ARPA Lombardia Dipartimento di Cremona e Mantova ed al Comune di Gazzuolo (MN).

Deposito dei materiali prodotti che non hanno ancora cessato la qualifica di rifiuto

Dopo la messa in riserva (R13), i rifiuti sono sottoposti alla selezione visiva/manuale (R3) per poi procedere alla riduzione volumetrica mediante pressa idraulica fissa (dotata di nastro mobile di carico) con potenzialità massima lavorazione di 0,4 ton/ora.

I materiali pressati in uscita dalla pressa, non hanno ancora perso la qualifica di rifiuto e sono depositati nell'area 4A, a formare i lotti di materiale lavorato, per essere sottoposti alla certificazione Eow ai sensi del DM 188/2020.

L'area è indentifica da:

- “Area 4A” di mq. 81 con una capacità massima di stoccaggio di 130 mc pari a 130 ton.

Pertanto ogni lotto di materiale derivante dalla lavorazione precedente ha un volume massimo di 130 mc, inoltre il tempo massimo di formazione di tale lotto non può superare i sei mesi indipendentemente dal raggiungimento o meno del massimo volume sopra indicato.

Per ogni lotto di carta e cartone recuperati e certificato End of Waste, ai sensi del DM 188/2020, la Ditta è tenuta:

- alla stesura della dichiarazione di conformità dell'All. 3, da tenere in impianto e da accompagnare ad ogni cessione del rispettivo lotto a terzi – Art. 5 cc. 1 e 2;
- alla conservazione di un campione di carta e cartone rappresentativi del lotto – Art. 5 c.3 – per un tempo minimo come previsto dall'Art. 6 c.2;
- all'invio annuale, alla Provincia di Mantova ed al Dipartimento di Mantova dell'ARPA Lombardia ed al comune di Gazzuolo delle sopra citate dichiarazioni di conformità.

Il titolare ha inviato dichiarazione sostitutiva di certificazioni che tali materiali sono sottoposti a certificazione per la cessazione di qualifica di rifiuto entro 6 mesi dalla loro produzione.

Aree di deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto

L'area utilizzata per il deposito delle materie recuperate, in lotti distinti, di carte e cartone recuperati e certificati End of Waste, è:

- "Area 4B" di mq. 187 con una capacità massima di stoccaggio di 300 mc pari a 300 ton.

I materiali recuperati sono ceduti al mercato entro un anno dalla loro qualifica come End of Waste.

Deposito temporaneo dei rifiuti

Dall'attività di cui sopra, vengono originati rifiuti speciali non pericolosi, depositati in contenitori metallici o big-bags in apposita area pavimentata e sottoposti a deposito temporaneo, ai sensi dell'art.183 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i, per essere successivamente avviati a recupero presso impianti terzi autorizzati.

Tale area occupa una superficie di ca.18 mq per un volume massimo di 25 mc, nella planimetria è indicata come "Area 11".

È inoltre presente un pozzetto cieco di 1 mc adibito alla raccolta di eventuali percolamenti durante la fase di scarico rifiuti nel settore di conferimento in "Area 10".

Le aree interessate all'attività di conferimento, messa in riserva, selezione/recupero rifiuti, riduzione volumetrica, deposito materie prime seconde, deposito temporaneo rifiuti sono rappresentate nella planimetria "*Layout - Tavola 02 del 06/12/2022*" redatta dal Geometra Alessandro Sarasini, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) l'attività di recupero deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche previste, per le tipologie di cui sopra, nell'Allegato 1 – Suballegato 1 – del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e di quanto presentato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.;

d) ai sensi della D.G.R. n.7/19461 del 19/11/04 della Regione Lombardia, pubblicata sul

B.U.R.L. in data 06/12/04 e succ.mod., la Ditta dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente A.U.A., idonea garanzia finanziaria, pena la decadenza del titolo abilitativo inerente la gestione dei rifiuti;

In sede di istruttoria la Ditta ha dichiarato che in relazione alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019, prot.0001121 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*: *“l'impianto è dotato di impianto di illuminazione, di video sorveglianza, e di presidi antincendio realizzati in conformità al Certificato di Prevenzione Incendi.”*

e) la polizza fidejussoria, dovrà essere dell'importo totale di Euro 59.080,53 relativa a:

- Euro 27.199,48 per la messa in riserva (R13) di 1540 mc di rifiuti non pericolosi, avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto, come da dichiarazione del legale rappresentante (tariffa 10%);
- Euro 21.195,38 per le operazioni di recupero fino a 10.000 tonnellate all'anno;
- Euro 4.415,50 per il deposito temporaneo di 25 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero;
- Euro 3.532,56 per il deposito temporaneo di 1 mc di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal pozzetto di raccolta liquidi di percolamento del settore di conferimento;
- Euro 2.296,06 per lo stoccaggio di 130 mc di rifiuti materiali recuperati che non ancora ottenuto la certificazione End of Waste e certificati entro 6 mesi dalla loro produzione, come da dichiarazione del legale rappresentante (tariffa 10%);
- Euro 441,55 per lo stoccaggio di 25 mc di rifiuti con EER a specchio nel settore di calcolato al pari di R13 non pericoloso (tariffa 10%);

senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 328.514,34.

La polizza dovrà essere prestata per un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione (quindici anni dalla data di rilascio dell'A.U.A.), maggiorata di un anno.

Si comunica alla Ditta che dovrà, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto per l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso sottoposti a messa in riserva (R13) e certificazione End of Waste dei materiali recuperati, entro i 6 mesi come autodichiarato dal legale rappresentante in sede di istruttoria di AUA, deve essere documentato.

Pertanto la Ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova e al Comune di Gazzuolo, una specifica reportistica sull'attività di recupero, mediante la

rendicontazione delle movimentazioni in ingresso ed in uscita dall'impianto, dei rifiuti dei prodotti e dei materiali depositati in attesa di verifica analitica finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio sopra descritto.

Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero e certificazione End of Waste dei materiali recuperati, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia finanziaria sopracitata.

La Ditta, al fine di rendere efficace il presente provvedimento, dovrà presentare la garanzia finanziaria sopra descritta entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia del presente titolo abilitativo è sospesa.

La garanzia, data l'evoluzione normativa in corso in materia di End of Waste a seguito della modifica dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, potrà essere adeguata in caso di emanazione di specifiche atti normativi di livello nazionale o regionale concernenti la materia specifica.

Prescrizioni Finali

1. Si specifica che ogni area funzionale dedicata alla gestione rifiuti, così come sono individuabili in planimetria allegata, deve essere delimitata da apposita segnaletica a terra e/o da new jersey e/o da manufatti; inoltre, le aree devono essere contraddistinte dall'apposita cartellonistica che indichi quanto vi è stoccato compresi i codici EER.
2. Per la gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti, la Ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019, prot.0001121.
3. La Ditta deve inviare all'Autorità Competente, le ricevute di versamento degli oneri annuali della tenuta dei registri, ai sensi del DECRETO 21 luglio 1998 n. 350 per la tenuta del *"Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti della Provincia di Mantova"*. Il versamento dovrà essere eseguito attenendosi alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità Competente.
4. In conformità alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018, prot.0004064, la ditta deve rispettare le condizioni gestionali e operative previste dalla circolare stessa, ed in particolar modo deve garantire un'altezza di abbancamento dei cumuli di carta inferiore o uguale a 3 m., nel caso di bancali/contenitori chiusi non superare l'accatastamento di n.3 unità.
5. Dovranno essere rispettate le norme di settore inerenti alla sorveglianza radiometrica, di cui all'art. 157 del D.L.vo 20 febbraio 2009, n. 23 *"Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"*;
6. La Ditta entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- a. dovrà predisporre l'aggiornamento del Piano di emergenza interno (PEI) da trasmettere alla Prefettura competente per territorio, con le modalità indicate nella Circolare del 13/02/2019 *"Disposizioni attuative dell'art.26 bis inserito nella Legge 01/12/2018 n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti"* richiamata nei riferimenti normativi. Copia del PEI dovrà esserne inviata copia anche alla Provincia di Mantova;
- b. la Ditta dovrà dotarsi di misuratore radiometrico, al fine di verificare e registrare su apposito registro, l'assenza di materiale radioattivo tra i rifiuti ritirati. Dell'adempimento dovrà darne comunicazione, insieme alla descrizione dello strumento in dotazione, al Comune di Gazzuolo, all'ARPA Lombardia Dipartimento di Cremona e Mantova e all'ATS Valpadana Dipartimento di Mantova e Cremona ed alla Provincia di Mantova.
7. La Ditta deve provvedere, entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento e successivamente con cadenza biennale, alla redazione della Valutazione di Impatto Acustico, in conformità alla L.R. 10 agosto 2001 n.13 e della D.g.r. n. 8313 del 08/03/2002, al fine della verifica del rispetto di limiti applicabili previsti dalla L. 447/95 e s.m.i al confine dell'impianto e presso i recettori più prossimi all'impianto.
8. In caso di molestia olfattiva segnalata dal Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema anche conformemente a quanto previsto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/2012.
9. La Ditta, per i rifiuti in ingresso ed uscita impianto, è tenuta al rispetto di quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti vigente, approvato con D.g.r. 6408 del 23/05/2022, ed in particolare quanto indicato al c.4 dell'art.19 che recita: *"I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 , fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.[.]"*.
10. L'impianto dovrà verificare ed adeguarsi, se necessario, a quanto disposto dal DECRETO 26 luglio 2022 recante ad oggetto *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"*;

